

CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA COMPRESIVO DELLA FORNITURA DI
 PRODOTTI IGIENICO-SANITARI ED ATTIVITÀ DI PRESIDIO PER LE SEDI E RESIDENZE
 UNIVERSITARIE DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO E
 DEGLI ARCHIVI STORICI DELL'UNIONE EUROPEA.

CFT/EUI/REFS/2013/002

TRA: l'Istituto Universitario Europeo con sede legale in San Domenico di
 Fiesole, via dei Roccettini 9, C.F. 80020410488, in persona del Presidente
 (che in seguito sarà indicata come Committente, o
 IUE);

E: la ditta in persona del Rappresentante Legale
 (che in seguito sarà indicata come Impresa
 aggiudicataria o appaltatore)

PREMESSO CHE

- in data il Servizio Patrimonio e Logistica del Committente,
 ha indetto una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di pulizia
 comprensivo della fornitura di prodotti igienico-sanitari ed attività di
 presidio per le sedi e residenze universitarie dell'Istituto Universitario
 Europeo e degli Archivi Storici dell'Unione Europea;
- con avviso n., la Commissione Consultativa per gli Acquisti
 ed i Mercati ha dato parere favorevole all'aggiudicazione alla ditta
, per l'affidamento dei servizi sopra menzionati;

- che l'I.A. ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che viene allegata al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale (allegati);
- che l'I.A. dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, dal Capitolato speciale d'appalto (di seguito indicato come CSA), sottoscritto dal legale rappresentante, dalla Lettera di invito ed i documenti allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse nonché per la formulazione dell'offerta economica;
- che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per il Committente nei confronti dell'I.A., salvo quelle espressamente alla stessa riferite;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le parti sopraindicate si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 ***(Premesse ed allegati)***

Le premesse, i documenti richiamati nelle medesime e tutta la documentazione fornita dall'I.A. in sede di gara, ancorché non materialmente allegata, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2
(Oggetto e luogo della prestazione)

L'IUE, come sopra rappresentato, affida alla ditta, in persona del suo rappresentante indicato in epigrafe, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto in oggetto.

Il servizio di pulizia e la prestazione dei servizi connessi ai quali l'I.A. è contrattualmente obbligata, sono quelli descritti nella lettera di invito, nel CSA, sottoscritto per accettazione su ciascuna pagina dall'I.A. in sede di gara ed allegato alla presente, nonché quelli descritti nell'offerta economica, nella relazione del progetto tecnico organizzativo ed in tutta la documentazione fornita dall'Impresa in sede di gara.

Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali saranno le sedi e residenze universitarie dell'Istituto Universitario Europeo e degli Archivi Storici dell'Unione Europea indicate all'articolo 6 del CSA.

Articolo 3
(Durata)

L'appalto disciplinato dal presente contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 15 ed agli articoli 32, 34 e 35 del CSA, ha la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dal 01/09/2013 al 31/08/2018.

Articolo 4
(Periodo di prova)

È previsto un periodo di prova di 6 (sei) mesi, entro il quale il Committente può procedere qualora accerti inadempienza da parte dell'Impresa, alla risoluzione del contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni a mezzo di lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno ed aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria ove l'offerta sia rispondente alle esigenze della stessa Stazione appaltante.

**Articolo 5
(Pagamento dei corrispettivi)**

Per la disciplina degli aspetti relativi ai pagamenti, le parti fanno rinvio a quanto previsto all'art. 28 del CSA.

**Articolo 6
(Variazioni del prezzo)**

Il corrispettivo contrattuale del servizio sarà sottoposto a revisione periodica a decorrere dal secondo anno come disciplinato all'articolo 29 del CSA.

**Articolo 7
(Responsabilità dell'impresa)**

L'I.A. risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del codice civile. L'I.A. provvede anche a proprie spese alle dotazioni individuali necessarie ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo del lavoro, come indicato all'art. 27 del CSA.

**Articolo 8
(DUVRI)**

Secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08 (sicurezza sul luogo di lavoro) la Committente ha elaborato il Documento Unico di Valutazione di Rischi da Interferenza (DUVRI) riguardante il presente servizio che viene allegato al presente contratto come parte integrante.

Articolo 9
(Obblighi ed adempimenti a carico dell'impresa)

L'Impresa si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella lettera d'invito, nel CSA e suoi allegati, nel presente Contratto nonché quelle descritte in tutta la documentazione fornita dall'Impresa in sede di gara.

Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi concernenti le attività e gli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli indicati nell'articolo 24 del CSA.

L'I.A. si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto; resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono e resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committenza, assumendosene ogni relativo rischio.

L'I.A. si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente.

L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Committenza di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

**Articolo 10
(Osservanza delle condizioni di lavoro)**

L'I.A, per gli operatori impiegati nell'esecuzione del servizio, deve uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro e di previdenza sociale, ed è tenuta all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e locali, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, lasciando il Committente completamente esonerato da qualsiasi responsabilità in merito e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri verificatisi durante l'esecuzione del servizio.

**Articolo 11
(Deposito cauzionale)**

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto, la Società ha presentato fideiussione(allegato), conforme a quanto previsto dall'art. 36 del CSA.

Tale deposito rimarrà vincolato nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrato a

mano a mano che su di esso l'Istituto operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della lettera di richiesta, l'Istituto, ha la facoltà di risolvere il contratto, affidando l'appalto a terzi in danno dell'Impresa.

Articolo 12 (Assicurazioni)

L'I.A. assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto della Committente che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto qualunque ne sia la natura o la causa. A tale proposito viene allegata copia della copertura assicurativa stipulata dall'Impresa in ottemperanza a quanto disciplinato dall'articolo 37 del CSA (Allegato).

Articolo 13 (Sanzioni per le inadempienze)

L'espletamento del servizio secondo modalità non regolari e soddisfacenti a giudizio della Stazione appaltante, comporta l'applicazione di penalità ai sensi dell'art. 25 del CSA.

Il non regolare e soddisfacente espletamento della prestazione è contestato per iscritto all'I.A. da parte del responsabile del contratto; l'Impresa dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Committente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine

indicato, saranno applicate all'Impresa le penali indicate all'articolo 25 del CSA, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'I.A. dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente.

**Articolo 14
(Subappalto e cessione del contratto)**

È sancito l'assoluto divieto di subappaltare il servizio caratteristico dell'appalto in oggetto ed i servizi accessori non dichiarati in sede di gara, come disciplinato all'art. 38 del CSA.

**Articolo 15
(Recesso e risoluzione del contratto)**

Oltre a quanto disciplinato dagli artt. 32, 34 e 35 del CSA, la Committente, può recedere dal contratto:

- a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Impresa nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
- b) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nella lettera d'invito e nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente, ai sensi del precedente articolo 10;

d) mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 11;

Il recesso deve essere comunicato all'impresa tramite lettera raccomandata con A.R., almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisi o determinati da forza maggiore.

Articolo 16 (Effetti della risoluzione)

Con la risoluzione del contratto, la Committente avrà diritto di affidare l'appalto a terzi, senza che l'I.A. possa proporre eccezione alcuna.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa nelle forme prescritte; con successiva comunicazione verrà comunicato l'importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dalla Committente.

Tali somme saranno prelevate da eventuali crediti dell'I.A. e, ove questi non siano sufficienti, dal deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti della Committente sui beni dell'Impresa.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La risoluzione del contratto non solleva l'I.A. in caso di richiesta dell'IUE, dall'obbligo di continuare la propria prestazione, agli stessi patti prezzi e condizioni del presente contratto, per almeno ulteriori 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione della risoluzione del contratto.

Articolo 17
(Diritto applicabile, controversie ed arbitrato)

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e negli altri strumenti negoziali collegati, si farà riferimento alle norme dell'Ordinamento Giuridico italiano.

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali che non si siano potute risolvere con accordo diretto verranno deferite ad un Mediatore ad hoc designato di comune accordo, come previsto dall'articolo 40 del CSA.

Articolo 18
(Referenti del contratto)

Per la Stazione appaltante, il responsabile del seguente contratto è il Servizio Patrimonio e Logistica, rappresentato dal proprio direttore, Dott.ssa Kathinka España e dai collaboratori amministrativi da lui nominati.

Per l'Impresa il responsabile unico del presente contratto è il sig.

.....

L'Istituto si riserva in qualsiasi momento di modificare con semplice comunicazione il referente del presente contratto.

Articolo 19
(Spese contrattuali)

Tutte le spese di contratto e consequenziali (registrazione a tassa fissa), saranno a totale carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA**L'IUE**

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile, le parti dichiarano espressamente di aver preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente e specificatamente le seguenti clausole: - art. 3 (durata), - art. 9 (obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa), - art. 13 (sanzioni per le inadempienze), - art. 14 (Subappalto e cessione del contratto), - art. 15 (recesso e risoluzione del contratto), - art. 16 (effetti della risoluzione), - art. 17 (clausola compromissoria e diritto applicabile).

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA**L'IUE**

Allegati:

- A) Capitolato Speciale d'Appalto
- B) Polizza Fideiussoria
- C) Copia polizza assicurativa
- D) DUVRI